REGOLAMENTO (CEE) N. 1582/86 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 1986

che stabilisce le misure particolari d'intervento nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 prevede la possibilità di adottare misure particolari d'intervento qualora la situazione del mercato lo richieda; che è opportuno precisare che il ricorso a queste misure, in una o più regioni della Comunità, deve essere fondato sulla valutazione dell'andamento del mercato dei diversi cereali rispetto al prezzo d'intervento applicabile, allo scopo di evitare perturbazioni; che, conseguentemente, le misure particolari adottate possono riguardare soltanto cereali che, in materia di caratteristiche tecniche e tecnologiche, rispondano almeno ai requisiti minimi fissati per gli acquisti da parte degli organismi d'intervento, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75; che, in sede di applicazione, le misure particolari devono essere adeguate alle diverse situazioni constatate;

considerando che i cereali detenuti dagli organismi d'intervento, a seguito di misure particolari d'intervento, devono essere messi in vendita senza discriminazioni tra gli acquirenti comunitari e a livelli di prezzo tali da non provocare perturbazioni sul mercato; che la procedura di gara permette di conseguire i suddetti obiettivi; che tuttavia, quando tale procedura non è seguita o quando i cereali che sono stati oggetto di misure particolari non sono detenuti dagli organismi d'intervento, occorre consentire, qualora la situazione del mercato lo esiga, la fissazione di condizioni specifiche in previsione della reimmissione sul mercato o di qualsiasi altra destinazione prevista per i cereali in causa;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sostituiscono quelle del regolamento (CEE) n. 1146/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, relativo alle misure particolari e speciali d'intervento nel settore dei cereali (4); che occorre pertanto abrogare quest'ultimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure particolari d'intervento di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2727/75 possono essere adottate quando, in una o più regioni della Comunità, l'evoluzione dei prezzi del mercato registra una sensibile flessione rispetto al prezzo d'intervento.

Articolo 2

Le misure particolari d'intervento possono segnatamente consistere in acquisti di cereali che presentino almeno le caratteristiche qualitative richieste all'intervento.

Articolo 3

1. Quando sono state attuate misure particolari d'intervento sotto forma di acquisti di cereali, questi ultimi sono successivamente messi in vedita mediante gara:

a) sia ai fini della loro reimmissione sul mercato comunitario, sulla base di condizioni di prezzo che consentano di evitare perturbazioni del mercato;

b) sia ai fini della loro esportazione, sulla base di condizioni di prezzo da determinare caso per caso secondo l'evoluzione e le esigenze del mercato.

Se riguarda la reimmissione sul mercato comunitario di cereali acquistati dagli organismi d'intervento, la gara può essere aperta ai fini di utilizzazioni determinate.

2. Quando misure particolari d'intervento sono attuate in forma diversa da quella di cui al paragrafo 1, possono essere previste condizioni specifiche per quanto riguarda la reimmissione dei cereali sul mercato o qualsiasi altra destinazione prevista.

3. Qualora situazioni particolari lo esigano, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su propo-

(1) GU n. L 281 dell' 1. 11. 1975, pag. 1.
(2) Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 53 del 7. 3. 1986, pag. 11.
(4) GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 9.

sta della Commissione, può determinare per la messa in vendita procedure diverse da quella prevista al paragrafo 1.

Articolo 4

Quando, in applicazione del presente regolamento, si procede ad una gara, le condizioni di quest'ultima devono garantire parità d'accesso e di trattamento a tutti gli interessati, ovunque siano stabiliti nella Comunità.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1146/76 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS